

DICHIARAZIONE DI VOTO AL PUNTO N. 2 O.D.G. DEL 17/07/2017

Con la nota prot. n. 19872 del 23/06/2017 viene comunicato a questo Consiglio che il consigliere Eleodoro Di Nardo è parte in due processi amministrativi pendenti avanti il Consiglio di Stato ed in cui il comune di Agropoli è appellato principale.

In tali giudizi il consigliere Eleodoro Di Nardo è costituito come controinteressato e, secondo quanto riferito nella relazione istruttoria resa dal responsabile del procedimento Avv. Candido Volpe, il consigliere comunale per essere incompatibile deve essere parte processuale in una lite contro il comune ed invece il controinteressato nell'economia processuale non ha altro che una posizione processuale passiva, dal momento che non è quella che da impulso al processo ma è quella che viene investita dalle determinazioni volitive di altrui. Nella sostanza la relazione istruttoria definisce il controinteressato come mera coabitazione con il comune di Agropoli e **,quindi ,non vi è lite tra le parti** (consigliere e comune di Agropoli).

Eppure la relazione istruttoria **ha più volte** richiamato il principio che la ratio dell'art. 63 comma 1 punto n. 4 è quella di impedire che possano concorrere *all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune* **o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità.**

Il punto 4 del comma 1) dell'art. 63 del TUEL riferisce di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere :

4)<< **colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo**, rispettivamente, con il comune o la provincia.

Il tenore di questo comma è evidente ed è caratterizzante di una lite pendente con il Comune e non specifica mai espressamente **CONTRO IL COMUNE** ed infatti abbiamo già detto che la giurisprudenza costituzionale ha sancito *che le cause di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ascrivibili al novero delle c.d. incompatibilità di interessi, hanno la finalità di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune* **o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità** (cfr. Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, n. 44; Id., sentenza 24 giugno 2003, n. 220).

Per altro verso è da rilevare che allorquando nella relazione dell'Avv. Candido Volpe si richiama la importante sentenza di Cassazione n. 6880 del 19/05/2001 e poi si

conclude con l'affermare che il contro interessato nell'economia processuale ha solo una posizione passiva dal momento che non è quella che da impulso al processo ma è quella che viene investita dalle determinazioni volitive altrui e, quindi, come tale non è parte così come indicato invece al punto 4 comma 1 dell'art. 69 TUEL, **allora, a mio modo di vedere, si oltrepassa il significato della stessa sentenza di Cassazione.**

Infatti il corpo della sentenza di Cassazione richiamata riferisce:

*3.1. - **Le parti del processo** - anche in assenza di un'espressa definizione legislativa del concetto di «parte» - sono, infatti, pressoché univocamente **individuate**, in dottrina e giurisprudenza, **in quei soggetti** (attore, convenuto, interveniente volontario o coatto), i quali, a seguito del compimento di determinati atti processuali (proposizione della domanda; costituzione nel processo), assumono, appunto, quella qualità e la conseguente titolarità all'esercizio di una serie di poteri e facoltà processuali, finalizzati a dare impulso **e a consentire lo svolgimento della vicenda processuale e la produzione di una serie di effetti dei quali gli stessi soggetti sono destinatari immediati**, a prescindere dall'effettiva titolarità del diritto o rapporto giuridico sostanziale controverso e quindi dall'esito della lite.*

Nel processo amministrativo **sono parti in senso formale e necessario il ricorrente, la pubblica amministrazione ed i controinteressati, e cioè sia i soggetti interessati al suo mantenimento, sia quelli che all'opposto insistono per l'annullamento (e sono in posizione di parte ricorrente).**

Non vi è perciò alcun dubbio che il consigliere comunale Elodoro Di Nardo in quanto cointeressato primario è parte processuale perché titolare all'esercizio di una serie di poteri e facoltà processuali, finalizzati a dare impulso e a consentire lo svolgimento della vicenda processuale e la produzione di una serie di effetti dei quali egli stesso è destinatario immediato.

Il consigliere comunale Eleodoro Di Nardo, pur essendo in coabitazione con il Comune di Agropoli (così come si afferma nella relazione istruttoria del Responsabile del procedimento) può legittimamente tenere una linea difesa che può andare contro la linea di difesa dello stesso Comune; basta infatti pensare che a difesa di **una legittimità** di un atto edilizio rilasciato, il comune potrebbe tenere una difesa basata sulla dichiarazione della parte (calcoli piano volumetrici, etc.) mentre la parte potrebbe tenere una difesa basata sulla avvenuta autonoma valutazione del comune che ha applicato la norma. In tal caso le due parti si contrappongono eppure difendono entrambe la legittimità dell'atto.

Ma vi è di più ; anche nella coabitazione passiva (così come denominata dall'istruttore Avv. Candido Volpe) vi è incompatibilità perché il consigliere Eleodoro Di Nardo si trova nelle condizioni che ne possono compromettere l'imparzialità così come peraltro ha più volte affermato lo stesso istruttore nel corso della sua relazione.

A sostegno del fatto che **va evitata la possibile compromissione di imparzialità** è lo stesso art. 63 che nei primi commi prevede ipotesi in cui l' incompatibilità non scaturisce dall'esistenza di possibili contrasti con l'Ente ma , al contrario , proprio da situazioni di <<coabitazione>> come ad esempio : *essere amministratori o rappresentanti di aziende collegate con l'Ente stesso* .

In quanto semplice consigliere comunale e non esperto di Diritto ritengo ,quindi , che il consigliere comunale Eleodoro Di Nardo , per quanto segnalato ed evidenziato con la nota prot. n. 19872 del 23/06/2017, è comunque parte processuale (perché regolarmente costituito) in due procedimenti amministrativi in cui è parte il comune di Agropoli e che riguardano una ordinanza di demolizione di un manufatto edilizio di proprietà del consigliere stesso.

Con suo fratello Luigi è addirittura , ancorchè costituito solo il fratello , parte contrastante direttamente con il Comune per una ordinanza di demolizione confermata dal TAR (sentenza n. 95/11) e relativa al fabbricato per il quale è stata negata la sanatoria ed il relativo ricorso al Consiglio di Stato è stato discusso recentemente insieme agli altri due . Ed è fuori dubbio che in tale ricorso egli stesso è destinatario immediato della sentenza e si contrappone all'Ente comunale.

Per quanto rilevato ritengo che sia evidente l'esistenza di situazioni idonee a compromettere l'imparzialità del consigliere comunale e pertanto è doveroso contestare allo stesso la causa di incompatibilità e seguire , quindi , il percorso di cui all'art. 69 del TUEL 267/2000 ;percorso in cui il consigliere comunale Eleodoro Di Nardo potrà dare le spiegazioni previste dal comma 2) del richiamato art. 69.

Tutto al più posso ritenere giustificato un rinvio dell'esame ad una prossima immediata seduta di Consiglio comunale da tenersi prontamente appena i singoli consiglieri comunali avranno avuta la possibilità di esaminare questa mia osservazione ; **mai** ritengo però che in questa stessa seduta e solo sulla scorta della relazione del Responsabile del procedimento Avv. Candido Volpe, vicesegretario comunale, possa esprimersi un motivato diniego alla contestazione della causa di incompatibilità così come evidenziato nella proposta di deliberazione approntata dal presidente del Consiglio comunale.

Agostino Abate – consigliere comunale -